

**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 4 febbraio 2020

**Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali  
e delle schede elettorali nella regione Campania**

**Riunione n. 16**

*Relatore: MALAN (FIBP-UDC)*

*Orario: dalle ore 11,00 alle ore 11,10*

**Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali  
e delle schede elettorali nella regione Campania**

**Riunione n. 17**

*Relatore: MALAN (FIBP-UDC)*

*Orario: dalle ore 13,15 alle ore 14*

**Plenaria**

**51ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GASPARRI**

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

**IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

**(Doc. IV-ter, n. 7) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Stefano Candiani per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 19 dicembre 2019 e proseguito nella seduta dell'8 gennaio 2020.

La Giunta ascolta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), il quale svolge le proprie argomentazioni difensive in merito ai profili inerenti al documento in esame e deposita un atto.

Intervengono per porre all'audito alcuni quesiti i senatori MALAN (*FIBP-UDC*), AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) e CUCCA (*IV-PSI*), ai quali risponde il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*).

Congedato il senatore Candiani, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(Doc. IV, n. 1) Domanda di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Cesaro, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 16519/2017 RGNR – n. 8701/2017 RG GIP) presso il Tribunale di Napoli Nord – Ufficio del GIP**

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 ottobre 2018 e proseguito nelle sedute dell'11 dicembre 2018, del 15 e 23 gennaio 2019, rinviato dall'Assemblea nella seduta del 31 ottobre 2019 e ripreso nelle sedute del 13 e 26 novembre 2019.

Il PRESIDENTE invita il relatore Cucca ad illustrare la propria proposta conclusiva.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*), per ciò che concerne la ricostruzione dei fatti, rinvia all'esposizione effettuata nella seduta del 13 novembre 2019.

Nell'evidenziare che l'autorità giudiziaria, in data 8 gennaio 2020, ha dato seguito alla richiesta di integrazione istruttoria approvata dalla Giunta il 26 novembre 2019, inviando al Senato un nuovo CD fornito di *password*, rammenta che la domanda in esame ha ad oggetto le seguenti conversazioni: progressivo 1119, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 20 marzo 2015, pagina 20 dell'ordinanza); progressivo 1203, su utenza in

uso a Antonio Di Guida (in data 22 marzo 2015, Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, n. 76/2-5-4-2015, pagina 8); progressivo 1242, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 23 marzo 2015, Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, n. 76/2-5-4-2015, pagina 8); progressivo 1818, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 1° aprile 2015, Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, n. 76/2-5-4-2015, pagina 36, nonché pagina 279 dell'annotazione n. 76/2-5 del 29 settembre 2015); progressivo 2425, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 10 aprile 2015, Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, n. 76/2-5, pagina 336); progressivo 4483, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 5 maggio 2015, pagina 20 dell'ordinanza, nonché pagina 253 dell'annotazione n. 76/2-5 del 29 settembre 2015); progressivo 2052, su utenza in uso a Angelo Liccardo (in data 16 marzo 2015, pagina 22 dell'ordinanza, nonché allegato 61 all'informativa n. 76/2-5 del 29/9/2015); progressivo 6168, su utenza in uso a Angelo Liccardo (in data 14 aprile 2015, pagina 22 dell'ordinanza, nonché pagina 250 dell'annotazione n. 76/2-5 del 29 settembre 2015).

In merito alle richieste di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche, rammenta che la Giunta – secondo i principi chiariti dalla Corte costituzionale – è chiamata a valutare due elementi, il primo inerente alla cosiddetta casualità delle captazioni, il secondo relativo alla necessità delle intercettazioni stesse ai fini dell'attività di indagine, sotto l'esclusivo profilo della non implausibilità della motivazione fornita.

Con riguardo a tale ultimo elemento, rammenta che la Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, ha chiarito che la Camera competente *«deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell'atto, motivata in termini di non implausibilità»*. La Corte, quindi non assegna alla Camera un potere di riesame di dati già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo il potere di riscontrare, attraverso l'analisi della motivazione dell'atto, la «non implausibilità» degli stessi sotto il profilo della necessità. La Corte precisa inoltre che la necessità non va confusa con la «decisività» della prova (come evidenziato al punto 6 della sopracitata sentenza), con la conseguenza che l'eventuale non decisività risulta irrilevante nelle ipotesi in cui sussista il requisito della necessità.

Con riferimento al caso di specie, la sussistenza della necessità delle predette captazioni per le indagini in corso è stata adeguatamente motivata dall'autorità precedente, la quale ha affermato *«l'assoluta rilevanza e indispensabilità delle intercettazioni menzionate ai fini della prova delle condotte illecite ascritte all'on. Luigi Cesaro nel presente procedimento»*, giacché esse testimonierebbero *«non solo i contatti del parlamentare con gli altri indagati, ma anche i vari "interventi" nelle vicende oggetto dei capi di imputazione»*; viene peraltro anche affermata la difficoltà a rinvenire *aliunde* elementi di prova (pagina 23 della richiesta).

Passando all'esame dell'elemento della «casualità» precisa che, nei casi di intercettazioni su utenze di terzi non aventi la qualifica di parlamentare, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, il Senato deve verificare quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto esclusivamente nei confronti dei terzi destinatari delle intercettazioni, con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscono con tali soggetti o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, in *fraudem legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi che si prevede possano comunicare col parlamentare, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare stesso.

La Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2010 sottolinea che ci può essere anche un mutamento di direzione dell'atto di indagine, nei casi in cui le prime intercettazioni rivestano il requisito della occasionalità, mentre le successive perdano tale requisito, essendosi resa conto l'autorità giudiziaria del coinvolgimento di un parlamentare nella vicenda penale. In tale secondo caso, l'autorità giudiziaria dovrebbe interrompere le intercettazioni e chiedere alla Camera competente l'autorizzazione preventiva alla captazione. Ove non lo facesse le intercettazioni sarebbero indebitamente assunte e la Camera competente – in caso di richiesta all'utilizzo *ex post* – potrebbe denegare l'autorizzazione all'utilizzo delle stesse nei confronti del parlamentare (per l'utilizzo nei confronti dei terzi tale autorizzazione non è richiesta).

Occorre dare conto del deposito, in data 21 gennaio 2020, di una memoria da parte del senatore Cesaro, con la quale egli sostiene l'inutilizzabilità delle intercettazioni *de quibus* alla luce della recente pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 51 del 2020 in merito al divieto di cui all'articolo 270 del codice di procedura penale. Il relatore, a tale proposito, rileva che le pur pregevoli argomentazioni addotte dal senatore Cesaro esulano dalla sfera di competenza di questa Giunta, la quale è chiamata esclusivamente a pronunciarsi in merito alla casualità o meno delle telefonate della quali è stata chiesta l'autorizzazione; eventuali eccezioni inerenti alla legittimità dell'atto potranno essere fatte valere dall'interessato in sede processuale. Ove infatti la Giunta motivasse il proprio eventuale diniego sulla base della sentenza richiamata nella predetta memoria, l'autorità giudiziaria potrebbe sollevare un conflitto di attribuzione, chiedendo alla Corte costituzionale di annullare la delibera del Senato in quanto la stessa si baserebbe su valutazioni inerenti alla legittimità processuale delle intercettazioni, sulla quale solo gli organi giudiziari possono esprimersi (in ultima istanza la stessa Corte di Cassazione potrebbe annullare la captazione ove la ritenesse effettuata in violazione di norma processuali).

La Giunta deve rimanere nel recinto delle proprie attribuzioni, che riguardano – come ha chiarito in più occasioni la Corte costituzionale – esclusivamente la verifica della occasionalità o meno delle intercettazioni.

Tutto ciò premesso sul piano generale, si osserva, relativamente alle telefonate intercettate sull'utenza di Antonio Di Guida, che la prima telefonata risale al 20 marzo 2015; il 22 e 23 marzo, il 1° ed il 10 aprile ed il 5 maggio 2015 sono state intercettate ulteriori conversazioni telefoniche.

La vicinanza temporale delle telefonate del 20, 22, 23 marzo e del 1° aprile 2015 rende plausibile il carattere occasionale delle stesse. Nell'arco di pochi giorni dalla prima telefonata gli inquirenti verosimilmente non avevano contezza del fatto che il terzo indagato interloquisse con un parlamentare coinvolto in vicende di rilievo penale.

La predetta occasionalità esclude *in nuce* il *fumus persecutionis* in quanto, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, la fortuità della captazione telefonica rende oggettivamente non configurabile un intento persecutorio, che in quanto tale presuppone un elemento volontaristico, escluso tuttavia dall'accidentalità della captazione. Quindi, per le telefonate del 20, 22, 23 marzo e 1° aprile 2015 il relatore propone di concedere l'autorizzazione all'utilizzo, stante l'occasionalità delle captazioni in questione (valutata alla stregua di parametri di plausibilità).

Per ciò che concerne le telefonate del 10 aprile e 5 maggio 2015, captate sulla stessa utenza, il notevole tempo trascorso renderebbe implausibile l'accidentalità delle captazioni ed invece verosimile la circostanza del sopravvenuto mutamento di direzione dell'atto di indagine. Tuttavia, tale ragionamento, congruo con riferimento alla telefonata del 10 aprile, risulta non prospettabile per la telefonata del 5 maggio, atteso che le modalità concrete con le quali è avvenuta la captazione comprovano senza ombra di dubbio il carattere occasionale di tale telefonata. In nessun modo l'autorità giudiziaria poteva prevedere che il Di Guida consegnasse il cellulare nelle mani del senatore presente al suo fianco. Diversamente si argomenta per la telefonata del 10 aprile, per la quale – dopo un lasso di tempo così ampio – l'autorità giudiziaria poteva verosimilmente prevedere la possibilità di interlocuzioni del terzo con il Cesaro stesso e tale circostanza è idonea a minare pertanto la fortuità di tale captazione.

Relativamente alle telefonate captate sull'utenza di Angelo Liccardo, si tratta di due telefonate di cui la prima risale al 16 marzo, la seconda al 14 aprile 2015.

Il relatore, coerentemente con l'impostazione metodologica fin qui seguita, propone di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria in ordine alla telefonata del 16 marzo 2015 e di respingere invece la stessa la telefonata del 14 aprile 2015, considerato il lasso di tempo trascorso ed il conseguente sopravvenuto mutamento di direzione dell'atto di indagine (valutato alla stregua di un criterio di plausibilità).

In conclusione, il relatore per quel che concerne le conversazioni intercettate sull'utenza telefonica di Antonio Di Guida, propone di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria per le telefonate del 20, 22, 23 marzo 2015, 1° aprile 2015 e 5 maggio 2015 e di respingere invece la stessa limitatamente alla telefonata del 10 aprile 2015; per quel che concerne le conversazioni intercettate sull'utenza telefonica di Angelo

Liccardo, il relatore propone di accogliere l'istanza del Giudice per le indagini preliminari limitatamente alla telefonata del 16 marzo 2015 e di respingerla invece per la telefonata del 14 aprile 2015.

*La seduta, sospesa alle ore 16,40, riprende alle ore 16,50.*

Si apre il dibattito.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) rileva che, alla luce della sentenza a Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 51 del 2020 – richiamata nella memoria integrativa presentata dal senatore Cesaro – le intercettazioni in questione sono del tutto inutilizzabili.

Chiede quindi che il relatore Cucca tenga conto nella propria proposta conclusiva di tale principio giuridico affermato dalla Suprema Corte.

Rileva poi che l'occasionalità delle prime intercettazioni, sottolineata dal senatore Cucca, sia del tutto opinabile, atteso che le captazioni sull'utenza di un terzo dovrebbero – a giudizio dell'oratrice – cessare immediatamente appena si verifica l'interlocuzione con un parlamentare.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) chiede al relatore un chiarimento sulle date delle intercettazioni di cui è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) fornisce i chiarimenti richiesti.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta illustrata dal relatore Cucca.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) preannuncia il voto favorevole sulla proposta conclusiva formulata dal relatore, evidenziando che i profili attinenti alla sentenza a Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 51 del 2020 esulano del tutto dall'ambito valutativo demandato alla Giunta ed al Senato. Quest'ultimo deve essere circoscritto al solo riscontro dell'occasionalità o meno delle intercettazioni, senza sconfinare in riscontri di tipo processuale, demandati all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.

Rileva peraltro che, nel caso di specie, la sentenza richiamata nella memoria integrativa depositata dal senatore Cesaro non è applicabile in quanto nel caso di cui al documento in titolo è sicuramente ravvisabile una connessione soggettiva e una identità di indagine, vertente sugli stessi accadimenti fattuali. L'unica cosa che muta è la qualificazione giuridica di tali fatti e quindi le intercettazioni in questione sarebbero utilizzabili anche sotto un profilo strettamente processuale.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) preannuncia il voto favorevole anche a nome del Gruppo di appartenenza sulla proposta del relatore, evidenziando che sono condivisibili tutte le argomentazioni giuridiche espresse nella stessa. Le valutazioni inerenti alle questioni relative alla più volte

richiamata sentenza della Cassazione a Sezioni unite esulano dall'ambito di competenza della Giunta e del Senato, spettando esclusivamente all'autorità giudiziaria.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) preannuncia il voto favorevole anche a nome del Gruppo di appartenenza, esprimendo apprezzamento per le approfondite argomentazioni giuridiche esposte dal relatore Cucca. È condivisibile anche l'impostazione metodologica seguita dal relatore, in base alla quale la Giunta non può pronunciarsi su un'eccezione di tipo processuale, spettando tale competenza agli organi giudiziari.

Rileva comunque che la connessione va riferita al profilo fattuale e non alla qualificazione giuridica di tali accadimenti, con la conseguenza che, anche sul piano strettamente processuale, le intercettazioni in questione sarebbero utilizzabili.

La senatrice STEFANI (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole anche a nome del Gruppo di appartenenza, esprimendo apprezzamento per le pregevoli argomentazioni formulate dal relatore Cucca, che seguono una logica giuridica ineccepibile e che opportunamente sottolineano i limiti di competenza della Giunta e del Senato. Auspica che tale impostazione metodologica venga seguita in tutti i casi all'esame della Giunta, attesa l'esigenza di salvaguardare il principio di separazione dei poteri.

Il senatore BALBONI (*FdI*) preannuncia il voto favorevole anche a nome del Gruppo di appartenenza, esprimendo la propria condivisione per tutte le argomentazioni giuridiche prospettate nella proposta del relatore Cucca.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto contrario, anche a nome del Gruppo di appartenenza, in quanto nonostante gli sforzi di approfondimento del relatore, non sono condivisibili le conclusioni a cui perviene lo stesso.

Sottolinea in particolare che le indagini in questione lasciano emergere profili riconducibili al *fumus persecutionis*.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore Cucca volta alla concessione dell'autorizzazione all'utilizzo per le conversazioni del 16, 20, 22 e 23 marzo 2015, 1° aprile 2015 e 5 maggio 2015 e al diniego dell'autorizzazione all'utilizzo per le telefonate del 10 e 14 aprile 2015.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta avanzata dal relatore Cucca e lo incarica di redigere la relazione per l'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 17,15.*